PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.Lvo n. 285 del 30.4.1992 con l'ente I GIRASOLI SOC. COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA'.

N. 3845/U prot. -
Fasc. 1.2.1 – n. 26/2024

Siracusa, 13 MAG. 2024

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si trasmette copia della convenzione stipulata con l'ente I GIRASOLI SOC. COOP. SOCIALE E DI SOLIDARIETA'.

IL MAGISTRATO DELEGATO
Dott.ssa Tiziana Carrubba

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. ….. del ……

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale: I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA'**
- **Sede Legale: Scordia (CT), via San Giuseppe n. 34**
- **P.IVA/ C.F 04609070877** **tel 095-7648775**
- **TUTOR/RESPONSABILE**: Dott.ssa Dalila Zocco

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità

- **Via Vicolo Monza, n. 13, Lentini (SR);**
- **Via Vittorio Emanuele III, n. 10, Lentini (SR).**

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 5

Con **competenze generiche**

- I soggetti ospitati saranno adibiti a : manutenzione ordinaria, accoglienza ospiti, addetto alle pulizie, facchinaggio

Con competenze specifiche

- I soggetti ospitati saranno adibiti a

Periodo di disponibilità dell'Ente : tutto l'anno

Giorni lavorativi disponibili per settimana: dal lunedì al venerdì

ORARI: dalle ore 9:00 alle ore 13 – dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Siracusa, 04/04/2024 **Il Responsabile**

I Girasoli
Società Coop. Sociale a r.l. di Solidarietà
via San Giuseppe n. 34
95048 Scordia (CT)

Cognome [illegible]

Nome [illegible]

nato il 27/03/1981

nato a [illegible] (M) P. S.

a [illegible] (C)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza SCORDIA (CT)

Via [illegible]

Stato civile [illegible]

Professione IMPIEGATO

CONTRASSEGNI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura [illegible]

Capelli [illegible]

Occhi [illegible]

Segni particolari [illegible]



Firma del titolare

Impronta del dito indice sinistro

D'ordine del Sindaco
Calvaro Vincenzo

COMUNE DI SCORDIA



SCADENZA 27/03/2028

AX7612166

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
SCORDIA (CT)

CARTA D'IDENTITA'

N° AX7612166

DI

CANNATA
SALVATORE

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale CNNSVT81C27F158C Sesso M

Cognome CANNATA

Nome SALVATORE

Luogo di nascita MESSINA

Provincia ME

Data di nascita 27/03/1981

Data di scadenza 01/12/2018

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

CANNATA

SALVATORE 27/03/1981

CNNSVT81C27F158C SSN-MIN SALUTE - 500001

80380001900104577167 01/12/2018

Cooperativa Sociale
I GIRASOLI
Impegno e solidarietà al tuo servizio

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto Salvatore Cannata, nato a Messina (ME) il 27/03/1981, C.F. CNNSVT81C27F158C residente in Scordia (cap. 95048), Via Simeto n.11 in qualità di legale rappresentante di I Girasoli Società Cooperativa Sociale di Solidarietà avente sede legale in Scordia (cap. 95048) Via San Giuseppe n. 34, C.F./P.IVA 04609070877, Tel. 0957948775, e-mail cooperativaigirasoli@tiscali.it PEC igirasolisocs@pec.it,

DELEGA

La Dott.ssa Dalila Zocco, nata a Lentini (SR), il 09/09/1992, C.F.: ZCCDLL92P49E532U, residente in via XX Settembre n. 52, Lentini (SR), a firmare la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova (MAP), ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 2 D.M. 26 marzo 2001, art. 3 comma 1 L. 28 aprile 2014 n. 67 e art. 2 D.M. 8 giugno 2015 n. 88, tra il Tribunale di Siracusa e l'Ente I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' .

Scordia lì, 04/04/2024

I Girasoli
Società Coop. Sociale e di Solidarietà
via San Giuseppe, 34
95048 Scordia (CT)
P.IVA 04609070877

Ministero della Giustizia

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi artt. 54 D.L.vo, n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.L.vo n. 285 del 30.4.1992.

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.20 10 n. 120 ha inserito il comma 9 bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché

nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, N. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Tiziana Carrubba, Presidente della Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, giusta delega in atti conferitale dalla dott.ssa D. Quartararo, Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa

E

Cannata Salvatore, nato a Messina (ME), il 27.03.1981 ed ivi residente in Scordia (CT), via Simeto n. 11, nella qualità di presidente di I Girasoli Società Cooperativa Sociale e di Solidarietà, con sede in Scordia (CT) C.F. 04609070877,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di **n. 5** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché 186 e 187 D.Lgs. 285/1992. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1) addetto alle pulizie;

2) facchinaggio;
3) accoglienza ospiti;
4) manutenzione ordinaria.

Art.2

L'attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal giudice, il quale, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, sotto indicati, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

TUTOR: **Dalila Zocco, nata a Lentini (SR), il 09/09/1992, C.F.: ZCCDLL92P49E532U**

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna, altresì, affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale per gli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla Cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa, 11/4/2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ENTE

GIRASOLE DELEGATA
Società Coop. Sociale e di Solidarietà
Via San Giuseppe, 34
95048 SCORDIA (CT)
Partita IVA 0460 907 0877

IL MAGISTRATO
(CARRUBBA dott.ssa Tiziana)

Prot. 2901/2024 del 14/05/2024

Da prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Oggetto **Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 13/05/2024.0003845.U** 13/05/2024 14:26:16

A ord.siracusa@cert.legalmail.it, prot.dgmc@giustiziacert.it



2 allegati:

Segnatura.xml (2.4 KB)

l.p.u._i_girasoli.pdf (3,291.3 KB)